

NOTA

Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso

Il regolamento che definisce i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto per la gomma vulcanizzata si suddivide in 6 articoli e 3 allegati.

Articolo 1 “*Oggetto e finalità*” prevede che il regolamento disciplini i criteri specifici in presenza dei quali la gomma vulcanizzata derivante da PFU cessa di essere qualificata come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006.

Articolo 2 “*Definizioni*” richiama le definizioni di cui all'art. 183 del D.Lgs. 152/2006, integrate con quelle di: "pneumatici", "PFU", "gomma vulcanizzata", "gomma vulcanizzata granulare (GVG)", "lotto", "produttore", "dichiarazione di conformità", "autorità competente". In particolare per lotto si intende un quantitativo non superiore a 1.000 t di gomma vulcanizzata granulare.

Articolo 3 “*Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto. Scopi specifici di utilizzabilità*” dispone che la gomma vulcanizzata cessa di essere qualificata come rifiuto ed è qualificata come gomma vulcanizzata granulare (GVG) se risulta conforme alle specifiche di cui all'Allegato 1 e definisce che la GVG è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici riportati nell'Allegato 2.

Articolo 4 “*Dichiarazione di conformità e modalità di detenzione dei campioni*” stabilisce che il rispetto dei criteri di cui all'art. 3 va attestato dal produttore di GVG tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta al termine della produzione di ciascun lotto, secondo il modello di cui all'allegato 3, e inviata ad Autorità e ARPA competenti. Tale dichiarazione di conformità va conservata, anche in formato elettronico, presso l'impianto. Viene inoltre previsto che il produttore dovrà conservare per cinque anni un campione di GVG, prelevato al termine della produzione di ciascun lotto seguendo la metodica UNI 10802:2013, ai fini di eventuali verifiche e controlli.

Articolo 5 “*Sistema di gestione ambientale*” esenta le imprese in possesso di certificazione EMAS e/o ISO 14001 dal prelievo del campione per ogni lotto di produzione e dalla sua conservazione per 5 anni. Il sistema, affinché garantisca tale esenzione, deve prevedere il rispetto dei criteri di cui all'art. 3, il rispetto della normativa ambientale e la revisione e miglioramento del sistema di gestione ambientale.

Articolo 6 “*Norme transitorie e finali*” prevede che, ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al regolamento, “*il produttore, entro 120 giorni dall'entrata in vigore dello stesso, presenta all'autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte II e del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”. Nelle more dell'adeguamento la GVG prodotto può essere utilizzata se conforme ai criteri di cui all'art. 3 attestate con dichiarazione di conformità.

Allegato 1 stabilisce le verifiche da effettuare sulla GVG affinché possa raggiungere la qualifica di EoW. Vengono quindi fornite le seguenti indicazioni:

- paragrafo a - vengono indicati i parametri da analizzare nella gomma vulcanizzata, con i rispettivi valori limite, tra questi metalli, DOC e IPA (\leq a 20 ppm);
- paragrafo b – riporta le caratteristiche fisico-geometriche che deve avere la GVG da determinare, per ogni lotto, secondo la norma UNI 11610, differenziando nelle specifiche da adottare nei primi 3 anni di applicazione (classe 3) e per quelli successivi (classe 2);
- paragrafo c – stabilisce che le verifiche sui lotti di GVG siano svolte da laboratori certificati su campioni di granuli compresi tra 0,8 e 2,5 mm prelevati con metodica UNI 10802. Viene

specificato che nel primo anno l'accertamento va fatto prelevando un campione su ciascun lotto prodotto. A seguire l'accertamento dovrà essere semestrale se la mediana dei valori ottenuti è inferiore all'80° percentile del valore limite di riferimento oppure quadrimestrale o comunque ogni 3.000 t di GVG prodotta se la mediana dei valori è superiore all'80° percentile;

- paragrafo d – riporta le verifiche da svolgere sui rifiuti in ingresso definendo i rifiuti ammessi alla produzione di GVG (PFU e sfridi di GV provenienti sia dalla produzione che dalla ricostruzione di pneumatici) e quelli esclusi (gomme bicicletta, camere d'aria, scarti gomma tecnica, mescole, PFU contaminati, bruciati e da stock storici). Viene poi indicato un elenco di obblighi minimi per il sistema di controllo dei rifiuti in ingresso tra cui accettazione da personale formato, controllo visivo, esame documentazione, controlli supplementari in caso di necessità, procedura scritta per la gestione e tracciabilità delle non conformità. Oltre agli obblighi minimi vengono poi riportate una serie di misure specifiche minime da implementare: allo scarico il personale deve provvedere a selezionare PFU idonei separandoli da rifiuti non adatti o estranei; i PFU vanno depositati in un area di riserva dedicata a loro e che eviti la miscelazione con altri rifiuti; anche la movimentazione dei PFU deve impedire la contaminazione; l'impianto deve possedere un sistema di lavaggio dei PFU idoneo a rimuovere le impurità dalla superficie degli pneumatici.

Allegato 2 elenca gli scopi specifici per cui la GVG è utilizzabile: articoli in gomma, conglomerati gommosi e mescole; pavimentazione e intaso di superfici sportive; materiali bituminosi e additivi per asfalti; conglomerati cementizi; agenti schiumogeni per acciaierie. Vengono altresì identificate le limitazioni agli utilizzi, determinati dal rispetto delle norme europee in materia di Reach e CLP, oltre che dalle specifiche normative di settore (prodotti alimentari, dispositivi medici e strumenti per la puericultura, ripristini ambientali).

Allegato 3 è costituito dal modello di dichiarazione di conformità di cui all'art. 4 del decreto.